

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9.12.1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6.7. 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/131 del 26/06/2020 con il quale sono nominati Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo eccetto che il Componente su designazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 290 del 08/10/2019, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il dott. Antonio Ricciardi;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'articolo 9 della citata norma quadro di riferimento prevede il legittimo insediamento del Consiglio Direttivo ad avvenuta nomina della maggioranza dei suoi Componenti;

VISTO l'ordine del giorno della seduta di Consiglio Direttivo del 16/09/2020 relativo al punto n. 5;

VISTO l'art.12 della legge quadro sulle aree protette 394/1991, relativo al Piano del Parco;

VISTO l'oggetto dell'intervento in questione presentato dal Comune di San Felice Circeo con prot.6885 del 30/03/2020, acquisito agli atti dell'Ente Parco al prot.1423 del 31/03/2020;

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VInCA e Risorse Forestali prot.0714545 del 11/08/2020, acquisita agli atti dell'Ente Parco al prot.3562 del 12/08/2020, con cui si ritiene che l'installazione del palo antenna/ripetitore per un sistema di videosorveglianza non determini impatti significativi su specie e habitat di interesse unionale elencati nelle schede natura 2000 dei siti coinvolti e quindi l'istruttoria VInCA si è conclusa favorevolmente;

DATO ATTO che il DPR 04/04/2005 "Istituzione dell'Ente Parco" prevede all'art.1, comma 5, che *"Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, redatto a seguito di specifici ed approfonditi studi scientifici e socio-economici, si applicano le norme di tutela previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territorialepaesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998."*

VISTA che le NTA del PTPR all'art. 23 "Paesaggio naturale" (paesaggio in cui inquadrata l'area oggetto dell'intervento) nella Tabella B riporta per la tipologia di intervento – uso tecnologico punto 6.2 "Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi

di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4), D.P.R. 380/2001)” come tale intervento non sia consentito;

RICHIAMATA l’istruttoria dell’Ufficio Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche, prot.3172 del 22/07/2020, trasmessa al Presidente e al Direttore dell’Ente Parco e prodotta ai Consiglieri come documentazione relativa allo specifico punto dell’OdG del presente riunione di Consiglio Direttivo, in cui tra l’altro si evidenziava che la pratica in questione – dal punto di vista della applicazione della normativa a cui l’Ente Parco deve far riferimento, come prescritto nel DPR 04/04/2005 “Istituzione dell’Ente Parco” - , risulterebbe assentibile data la puntualità e limitatezza dell’intervento nonché sulla sua finalità di carattere pubblico solo in variante o deroga delle norme di salvaguardia dell’Ente Parco ai sensi art.11, 12, 13 della L.394/91 e art.1 c.5 ed Allegato “A” art.2 e art.3 e art.4 capoversi a) e b) del DPR 04 aprile 2005, rientrando quindi nella competenza del Consiglio Direttivo;

DATO ATTO che quindi è necessario che venga espresso da parte dell’Ente Parco- per le competenze proprie del Consiglio Direttivo - apposita autorizzazione ai sensi dell’art.4 della disciplina di tutela del DPR 04.04.2005;

SENTITO l’intervento del Consigliere Ricci con cui si sottolineava anche la possibilità prevista dalla normativa di invocare come deroga l’interesse pubblico prevalente in termini di sicurezza che in effetti sono finalizzanti l’installazione in oggetto;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito al fine di assicurare le funzioni istituzionali dell’Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge da tutti i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le ragioni di cui in premessa

DI AUTORIZZARE, per le ragioni espresse in premessa, in relazione alle specifiche competenze ambientali attribuite dalla legge all’Ente Parco Nazionale del Circeo, fatti salvi i diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità o altri soggetti diversi da questo Ente PNC, l’intervento proposto dal Comune di San Felice Circeo de “Lavori di installazione palo/ antenna/ripetitore per sistema di videosorveglianza”, ai sensi dell’art. 4, punto c) dell’Allegato Allegato A *Disciplina di tutela del Parco Nazionale del Circeo* al DPR 04.04.2005 istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, con le seguenti prescrizioni:

- il cavidotto inserito in tubazione metallica, poggiato a terra e fissato a rocce, - per il tratto previsto dal progetto presentato dal Comune di SFC sviluppantesi parallelamente al piazzale asfaltato de Le Crocette - andrà in invece fatto passare sotto traccia sulla porzione asfaltata del piazzale stesso evitando così anche di dover farlo attraversare il sentiero “delle mura ciclopiche” (identificato con numerazione CAI n.754) con effetto antiestetico nonché con pericolo di intralcio/inciampo per la fruizione.

DI DEMANDARE al Comune di san Felice Circeo gli ulteriori accertamenti e/o procedimenti di natura urbanistico- edilizia e paesaggistica connessi al rilascio del titolo abilitativo conclusivo necessario per l’intervento de quo;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è conclusiva del procedimento in questione e che nessun ulteriore atto dovrà essere emanato dall’Ente Parco nazionale del Circeo;

di PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi.

DI TRASMETTERE la presente per le previste attività di vigilanza al MATTM dando atto che il suddetto Ministero procederà a tale attività di vigilanza entro i termini previsti da legge e che fino a tale termine la presente deliberazione non diverrà definitivamente efficace;

DI TRASMETTERE la presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Comune di san Felice Circeo.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Direttore

Dott. Paolo Cassola



Il Presidente

Dott. Antonio Ricciardi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Delibera del Consiglio Direttivo viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo www.parcocirceo.it per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 14/09/2020.



Il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
Dott. Paolo Cassola

